

Imprese altri Servizi Urbani/Mobilità	Divisore orario	173
Accordo Regionale 15 giugno 2012	Coefficiente giornaliero	26
	Mensilità	13
	Orario di lavoro	40
Cod. COVeneto: CD	Cod. EMENS: 151	
Cod. B01 EBAV: AY		

Tabella valida dal 01.09.2019

Tabella applicabile ai seguenti settori

1. servizi postali, servizi trasporto merci e persone lagunari, espurgo pozzi neri e nettezza urbana, attività di autorimesse, posteggio e/o custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato**
2. noleggio auto con conducente, servizi turisitci (agenzie viaggio etc.), attività di soccorso stradale e assistenza mobilità autoscuole***

Note:

** n. 1: aziende artigiane secondo limiti fissati dalla legge quadro dell'artigianato

*** n. 2: aziende artigiane e non artigiane associate

Livelli	Qualifiche	Minimo conglobato	E.R.R.	Totale	
				Mensile	Orario
1°S	Quadro	2.018,12	0,44	2018,56	
1°	impiegato direttivo	1.894,62	0,44	1895,06	
2°	impiegato di concetto super	1741,32	0,44	1741,76	
3°S	impiegato di concetto operaio specializzato super	1.572,37	0,44	1572,81	
		9.08884	0,00254		9,09139
3°	impiegato d'ordine operaio specializzato	1.531,05	0,44	1531,49	
		8.85000	0,00254		8,85254
4°	impiegato esecutivo operaio qualificato super	1.455,60	0,44	1456,04	
		8.41387	0,00254		8,41642
4°J	operaio qualificato manutenzione merci	1.417,21	0,44	1417,65	
		8.19197	0,00254		8,19451
5°	operaio qualificato	1.388,15	0,44	1388,59	
		8.02399	0,00254		8,02653
6°	operaio comune (dopo 18 mesi passa al 5° livello)	1.295,37	0,44	1295,81	
		7.48769	0,00254		7,49023
6°J	operaio mansioni semplici - Manovale (dopo 30 mesi passa al 6°)	1.192,54	0,44	1192,98	
		6.89329	0,00254		6,89584

NOTE

Elemento Aggiungivo della Retribuzione (E.A.R.) per imprese non aderenti alla Bilateralità artigiana (Accordo Interconfederale Regionale 04.12.2020) :

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiungivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 25 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.

L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).

Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili a titolo di E.A.R.

Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a 50 euro lordi mensili (€ 25 + € 25).

In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.